

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
UFFICIO LEGALE
NAZIONALE

Il cd. "decreto sviluppo" (?) si pone sulla scia, dell'ennesimo maldestro tentativo di sbarrare le porte alle legittime istanze dei precari, questa volta, scivolando sulla modifica al vecchio testo del decreto stesso che, emendando l'art. 4 della L. 124/99, avrebbe messo in discussione la legittimità dei meccanismi di assunzione dei precari, creando non pochi problemi alle istanze di giustizia degli stessi.

Il decreto licenziato appare, per converso, come reazione di contrasto all'interpretazione comunitaria della Corte di Giustizia nell'ordinanza Affatato, inerente proprio all'art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001, ed ai suoi effetti diretti *in subiecta materia*, cioè sul reclutamento scolastico, caratterizzato da legittime assunzioni temporanee *ex lege* sulle base di graduatorie permanenti ad esaurimento in relazione al quale la norma di sbarramento dell'art.36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 non può funzionare più.

Né la descritta soluzione-tampone (in attesa di una stabilizzazione già proclamata con la legge n.296/2006 con un numero di lavoratori e mai realizzata) funziona per le altre ipotesi di precariato pubblico che rientrano nel campo di applicazione dell'art.5, comma 4-bis, D.Lgs n 368/2001 trattandosi di misura preventiva e sanzionatoria degli abusi di adeguato recepimento della clausola 5, n.1. lett.b) e n.2. dell'accordo quadro comunitario di cui alla Direttiva 1999/70/CE, in diretta attuazione degli obblighi comunitari di cui all'art.117, comma 1, Cost., con una connotazione, dunque, di disposizione di rango superiore alla legislazione ordinaria, che ad essa si deve conformare e non violare.

Infatti, il comma 18 dell'art.9 del D.L. n.70/2011 al primo capoverso conferma la tesi sin qui esposta della "legittimità" ontologica di tutti i contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico sulle base delle graduatorie permanenti e del sistema di reclutamento di cui all'art.4 della legge n. 124/1999, compresi quelli per ragioni non strutturali o di carenza di organico ma per esigenze temporanee sostitutive

Viceversa, nel secondo e ultimo capoverso, il comma 18 dell'art.9 del D.L., con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge - e, quindi, con efficacia *ex nunc* solo dal 13 maggio 2011 senza efficacia retroattiva - esclude il descritto sistema di reclutamento scolastico dal campo di applicazione dell'art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001, confermando, al di là del clamoroso errore "istituzionale", di aver privato il settore in questione di tutela di derivazione comunitaria creando una ingiustificata discriminazione nei confronti degli altri dipendenti pubblici precari, l'applicazione diretta anche alla fattispecie di causa delle specifiche norme interne sui contratti successivi a termine che consentono la trasformazione a tempo indeterminato alle condizioni ivi previste - art. 5, commi 2 e 4-bis, D.Lgs. n,368/2001 - e dell'intero art.5 D.Lgs. n.368/2001, in generale.

La legislazione d'urgenza,finalizzata ad impedire il riconoscimento della riqualificazione giuridica dei contratti a termine in funzione della proclamata *tantum verbis*, scelta di stabilizzare in tre anni scolastici, dal 2011 al 2013, (salvo la possibilità di retrodatazione dal 1 09.2010 di nuove assunzioni a tempo indeterminato !) rafforza le pretese dei precari e la tesi sin qui sostenuta della riqualificazione di contratti a termine "legittimi", in applicazione delle direttive comunitarie, della Carta di Nizza, del Trattato dell'Unione europea, della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e di tutti i principi in essi proclamati.

Ad ogni buon conto, rimane pacifico, in via subordinata, il risarcimento dei danni ai ricorrenti, come per ultimo riconosciuto dai Tribunale di Torino il 2.03.2011 (est G L. Mollo)

S. Margherita di Pula li 27 maggio 2011